

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**“Disposizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Modifica alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.)”**

Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.) disciplina l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura in attuazione delle direttiva 86/278/CEE.

In particolare, al fine di evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, il d.lgs. 99/1992 individua i valori limite delle concentrazioni di alcuni contaminanti che non devono essere superati nel suolo e nel fango.

L'art. 2, comma 1, del decreto prevede inoltre che:

- a) i fanghi devono essere sottoposti a preventivo trattamento;
- b) i fanghi devono risultare idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c) i fanghi non devono contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

L'esperienza maturata nell'applicazione del d.lgs. 99/1992 e le innovazioni scientifiche e tecniche nel frattempo intervenute hanno tuttavia evidenziato la necessità di un aggiornamento del quadro normativo di riferimento, per garantire un corretto impiego dei fanghi in agricoltura senza effetti nocivi per l'ambiente e la salute umana. In particolare è emersa la necessità che le verifiche condotte per il rilascio delle autorizzazioni e per i successivi controlli vengano estese anche ad ulteriori contaminanti attualmente non previsti dal d.lgs. 99/1992.

Seppur attivata a livello nazionale un'iniziativa diretta ad aggiornare in maniera organica il vigente quadro normativo sulla materia, ad oggi non sono state ancora emanate disposizioni nazionali che aggiornino le disposizioni vigenti con particolare riferimento agli ulteriori parametri e limiti per il controllo dei potenziali contaminanti oggi non previsti dalla normativa soprarichiamata.

Considerato che la Regione Toscana ha provveduto a richiedere chiarimenti al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla disciplina delle attività di spandimento dei fanghi di depurazione in agricoltura (con particolare riferimento ai valori limite per il controllo dei fanghi e dei terreni) e che quest'ultimo, con proprio parere (prot. 173 del 5/1/2017 della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento), ha evidenziato:

- che l'aggiornamento della disciplina nazionale vigente in materia di spandimento dei fanghi di depurazione non potrà che essere rivolto anche all'introduzione di valori e parametri funzionali al controllo di quelle sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti ad oggi non espressamente disciplinate nel d.lgs. 99/1992;
- che l'art. 6 del d.lgs. 99/1992, tuttavia, consente alle regioni di individuare ulteriori limiti e condizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura per diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento;
- che il Rapporto ISPRA n. 228/2015 “Uso dei fanghi di depurazione in agricoltura: attività di controllo e vigilanza sul territorio” costituisce un valido riferimento scientifico di riferimento per l'adeguamento del suddetto quadro normativo; il Rapporto introduce infatti

ulteriori valori e parametri da indagare, funzionali al controllo di quelle sostanze potenzialmente inquinanti ad oggi non disciplinate dal d.lgs. 99/1992.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 del d.lgs. 99/1992 la presente legge regionale, al fine di garantire il corretto impiego dei fanghi di depurazione a beneficio dell'agricoltura senza effetti nocivi per l'ambiente e la salute umana, individua i parametri da indagare, sia nei fanghi che nei suoli, ed i relativi valori limiti, assumendo a riferimento quelli che il citato Rapporto 128/2015 ISPRA riporta al dichiarato scopo di fornire un valido riferimento scientifico *“da proporre alla considerazione di altri enti regionali e dei tecnici e dei funzionari coinvolti nelle attività di revisione della normativa sia nazionale che regionale”*.

Preso inoltre atto che il Rapporto ISPRA non contempla gli idrocarburi (pesanti e leggeri) tra i parametri da indagare nei fanghi di depurazione e nei terreni, pur essendo sostanze potenzialmente contaminanti del suolo, è stato ritenuto necessario stabilire, con riferimento a detto parametro e sentita la competente ARPAT, le modalità tecniche e procedurali di valutazione finalizzate a prevenire il rischio che si determinino le condizioni di “sito potenzialmente contaminato” (ai sensi della parte IV, titolo V del Dlgs 152/2006).

La proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.